



SENT. N. 57/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico, Consigliere

Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto, al nr. **24193** del Registro di
Segreteria, promosso da:

- C.M.M., nata a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente a *omissis*, Località

omissis, ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della

Vittoria 14/18, presso e nello studio dell'avv. Iside B. STORACE (c.f.

STRSDI57D41D969Y), la quale la rappresenta e difende, in forza di procura

allegata al ricorso introduttivo del giudizio, depositato in via telematica

(indirizzo PEC ove eseguire le comunicazioni di Cancelleria:

iside.storace@ordineavvgenova.it);

per l'annullamento del provvedimento in data 9 gennaio 2024, prot.

007202300022664, mediante il quale l'INPS, Direzione Provinciale di Genova,

ha rigettato l'istanza di riscatto oneroso, a fini pensionistici, presentata dalla

ricorrente in data 8 marzo 2023, nonché del silenzio serbato dal Comitato di

Vigilanza INPS competente, e per la declaratoria del diritto ad ottenere il

riscatto oneroso, ai fini pensionistici, del primo anno del triennio del corso da

infermiera professionale, propedeutico al conseguimento del successivo

	diploma di ostetrica, previo versamento, da parte della ricorrente, dei relativi	
	oneri, da determinarsi secondo le modalità ed i termini previsti dalla	
	legislazione, in vigore alla data della relativa domanda amministrativa, con	
	vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario,	
	contro	
	l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Gestione dipendenti	
	pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con	
	sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21 (c.f. 80078750587), PEC:	
	<i>dc.pensioni@postacert.inps.gov.it</i> , elettivamente domiciliato, <i>ope legis</i> , presso	
	la Sede provinciale di Genova, Piazza della Vittoria n. 6R nonché in Acqui	
	Terme, Via Alessandria n. 15 ed in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 3,	
	PEC: <i>direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it</i> , rappresentato e	
	difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla, PEC:	
	<i>avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it</i> ,	
	<i>avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it</i>	
	Uditi, nella pubblica Udienza del 28 maggio 2025, il relatore Consigliere Dott.	
	Luigi GILI, l'Avvocato Corrado PINNA, giusta delega agli atti, per la	
	ricorrente e l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, giusta delega, i quali hanno	
	concluso come da verbale, richiamando gli atti scritti;	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;	
	Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio	
	1934 nr.1214;	
	Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14	
	gennaio 1994 nr. 19;	
	Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20	
	- pag. 2 di 12 -	

	dicembre 1996 nr. 639;	
	Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;	
	Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al	
	Decreto Legislativo 26 agosto 2016, nr. 174;	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Considerato in	
	FATTO	
	La ricorrente espone di essere in possesso del diploma di ostetrica, rilasciato	
	nel 1987 dall’Università degli Studi di Genova, in esito al corso di studi	
	successivo alla frequentazione del corso triennale di infermiera professionale,	
	corso concluso con il conseguimento nel 1985 del diploma di infermiera	
	professionale.	
	Il 3 marzo 1988 la sig.ra C. veniva assunta presso l’Ospedale Civile di	
	Ovada come ostetrica supplente, divenendo poi ostetrica incaricata ed ostetrica	
	di ruolo presso lo stesso nosocomio, prima di passare, il 1° settembre 1990, alle	
	dipendenze dell’Università degli Studi di Genova dove lavora, tutt’oggi,	
	sempre come ostetrica.	
	Nel 2001 la sig.ra C. otteneva il riscatto oneroso degli ultimi due anni	
	del corso da infermiere professionale, mentre nel 2023 era stata accolta la sua	
	domanda di ricongiunzione nel fondo ex-INPDAP dei periodi di lavoro	
	assicurati presso altre gestioni.	
	Successivamente, in data 8 marzo 2023 la ricorrente ha presentato domanda per	
	ottenere il riscatto oneroso anche del primo anno del corso da infermiere	
	professionale, corso frequentato nel periodo di tempo fra il settembre 1982 ed	
	- pag. 3 di 12 -	

il mese di luglio 1983, non compreso nel provvedimento di riscatto oneroso, di cui sopra.

L'INPS, Direzione Provinciale di Genova, con nota del 9 gennaio 2024, tuttavia, comunicava la reiezione della domanda, osservando che “per gli iscritti alla cassa Stato il titolo di studio è riscattabile solo se prescritto per l'accesso all'impiego”.

Contro la predetta decisione la ricorrente ha trasmesso ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione Pubblica, ma nessuna decisione è pervenuta dal Comitato Provinciale adito, nonostante i plurimi solleciti.

Pertanto, in questa sede giurisdizionale la ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973, evidenziando che il diniego dell'INPS non tiene conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 178/1993, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 69, comma 1, del R.D. n. 680/1938 nella parte in cui non prevede la possibilità di riscattare l'intero periodo degli studi necessario per il conseguimento del diploma di ostetricia.

Parte ricorrente segnala, altresì, il contrasto con la circolare INPS 17/06/1998, adottata successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale, circolare che ammette il riscatto del periodo di studio corrispondente non solo al periodo legale per il conseguimento del diploma di ostetricia ma anche di quello per il conseguimento del preventivo diploma da infermiera professionale.

Precisa, infine, che, giusta il disposto di cui alla Legge n. 1252/1957 - in vigore nel periodo in cui la ricorrente è stata assunta con la qualifica di ostetrica (in data 3 marzo 1988) - il requisito del possesso del diploma di infermiera professionale era indispensabile per l'accesso al corso di ostetricia e per il conseguimento del relativo diploma, e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2 della

legge citata, possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Con memoria del 12 maggio 2025 l'INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

L'INPS ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1646 del 1962, i periodi dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di diplomi professionali sono effettivamente ed integralmente riscattabili purché siano condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera, mentre, nell'ambito dei servizi resi con obbligo di iscrizione alla gestione pubblica, la ricorrente, secondo tesi dell'Inps, non ha mai svolto mansioni di infermiera professionale, avendo sempre svolto attività nell'ambito dell'ostetricia.

Inoltre, l'INPS aggiunge che il diploma di infermiera professionale non può essere considerato condizione unica e necessaria per l'iscrizione al corso di ostetricia, poiché la disciplina vigente all'epoca dei fatti di causa non circoscriveva l'iscrizione al corso di ostetricia ai soli possessori del diploma di infermiera, ma prevedeva anche altri requisiti alternativi per l'accesso del corso (per es. provenienza dalla facoltà di medicina) ed è da escludere che il corso di ostetricia costituisca specializzazione della scuola per infermieri professionali.

All'udienza del 28 maggio 2025 il patrocinatore di parte attrice ha richiamato il libello introduttivo, insistendo, nel merito, per l'accoglimento integrale del ricorso.

In particolare, la difesa di parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza che ha confermato la riscattabilità del periodo di tempo necessario per il conseguimento del diploma di infermiera quando utilizzato per l'iscrizione al

	corso di ostetricia, al termine del quale l’interessata abbia conseguito il relativo	
	diploma, poi utilizzato per accedere al concorso e ricoprire il relativo incarico.	
	A sua volta, la difesa dell’INPS ha insistito per il rigetto della domanda, giusta	
	le tesi già esposte nell’atto scritto, rinnovando, al termine della discussione, le	
	rassegnate conclusioni, come da verbale.	
	La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta e decisa, come da	
	dispositivo, letto pubblicamente, all’esito dell’Udienza.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso in esame ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto al	
	riscatto del primo anno del corso di studi da infermiere professionale,	
	frequentato dalla ricorrente nel periodo settembre 1982 – luglio 1983.	
	2. Il ricorso non appare fondato e deve, pertanto, essere rigettato, con	
	conseguente conferma del provvedimento di diniego dell’Inps, secondo cui	
	“Per gli iscritti alla Cassa Stato il titolo di studi è riscattabile solo se prescritto	
	per l’accesso all’ impiego” (v., nota del 9 gennaio 2024).	
	Di modo che, avendo la ricorrente, come risultante dalla prodotta	
	documentazione matricolare, sempre esercitato la professione di ostetrica, il	
	diploma da infermiera non risulta essere mai stato funzionale all’ accesso al	
	servizio della relativa professione, con conseguente rigetto della domanda di	
	riscatto parziale del primo anno del corso per infermieri.	
	In buona sostanza, giusta le risultanze della documentazione matricolare agli	
	atti, il diploma di infermiera professionale appare utilizzato solo al fine della	
	successiva iscrizione alla Scuola di Ostetricia.	
	3. In condivisione della tesi dell’Inps, posto che il <i>thema decidendum</i> è la	
	- pag. 6 di 12 -	

riscattabilità del primo anno del corso di studi da infermiera, atteso che il corso di ostetricia, all' epoca dei fatti di causa, aveva natura autonoma rispetto a quello per infermiere professionale, non avendo mai la ricorrente esercitato l'attività di infermiera, ma solo quella di ostetrica, il solo corso di studi integralmente riscattabile è quello da ostetrica, la cui domanda di riscatto risulta, in effetti, già accolta, ma non l'integrale periodo di studi per il conseguimento del diploma da infermiera.

Tale diploma, nella fattispecie, ha rivestito, infatti, esclusivamente un ruolo strumentale rispetto all' iscrizione al corso di ostetricia, e, pertanto, non costituisce titolo per dar luogo al riscatto dell'intero periodo del relativo corso di studi.

Sebbene la circolare INPDAP del 17/6/1998 prot.n. 2941 ammetta il riscatto del periodo di studio corrispondente al periodo legale per il conseguimento del diploma di ostetricia, la stessa non estende il riscatto al periodo di studi, volto all'acquisizione del titolo di infermiere professionale usato per accedere al corso di ostetricia.

4. Ne discende che, mentre la richiesta di riscatto del biennio del corso per infermiera professionale è risultata meritevole di accoglimento, trattandosi di soggetto iscritto alla CPDEL, e, come tale, titolare del diritto al riscatto per il biennio (art. 24 della l. n. 1646 del 22/11/1962), l'ulteriore pretesa, oggetto del ricorso in discussione, vale a dire, il riscatto del primo anno del corso triennale per infermiera professionale, non riveste pregio.

5. Infatti, sulla base della disciplina normativa (D.P.R. n. 1092/73, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), non risulta configurabile per il personale

statale la facoltà di riscatto dei diplomi relativi alle aree del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione qualora, come nella fattispecie, i relativi titoli di studio non abbiano alcuna connessione con l'ammissione in servizio.

La legge n. 274/91, che all'art. 8, comma 1, lett. b), prevede per gli iscritti alla CPDEL la possibilità di ammettere a riscatto i corsi di formazione professionali e, quindi, anche il residuo anno di corso per infermieri professionali, non è estensibile al personale statale, iscritto alla CTPS (Cassa Stato).

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 274/1991, sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto "i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

La norma, nel porre la disciplina relativa al riscatto dei periodi di studio, stabilisce, dunque, espressamente, che detti periodi sono riscattabili se, oltre ad essere relativi a studi propedeutici all'ingresso alla professione e di durata almeno annuale, sono successivi al conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore, così richiedendo che si tratti di corsi di studio aventi natura universitaria o post-secondaria (cfr., *ex multis*, Sez. Abruzzo, sent. n. 254/2021).

Le stesse decisioni della Corte costituzionale, succedutesi, sebbene abbiano via via ampliato gli ambiti operativi della normativa richiamata, fanno riferimento a titoli di studio o posizioni sempre richiedenti la sussistenza di entrambe le condizioni in esse previste, vale a dire, che i titoli siano prescritti per

l'ammissione al posto occupato durante la carriera e che siano stati conseguiti dopo il completamento dell'istruzione secondaria superiore (C. Cost. nn. 128 del 1981, 44, 765 e 1016 del 1988, 163 del 1989, 426 e 535 del 1990, 178 del 1993 e 52 del 2000).

Con riferimento alla disciplina in tema di riscatto, la Corte costituzionale si è più volte pronunciata, affermando che “nell'attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o *post*-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera”, precisando che l'estensione “della facoltà di riscatto anche riguardo ad alcuni diplomi post secondari è avvenuta per l'accertato livello superiore dei corsi; ciò che lo stesso legislatore ha riconosciuto richiedendo come requisito per l'ammissione a determinati posti il possesso di detti titoli (in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore) in alternativa alla laurea, senza che per questo si dovesse porre un problema di rigorosa equipollenza dei relativi corsi rispetto agli studi universitari” (v., Corte costituzionale sent. n. 52/2000).

5.1 Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dall'Istituto previdenziale ed in applicazione dei principi sopra richiamati, non sussistono i presupposti richiesti dal richiamato art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 274/1991, ai

fini del riscatto in quanto il diploma di infermiere professionale, conseguito dalla ricorrente nel 1985, non può essere qualificato come titolo *post-secondario*, né come diploma superiore di carattere universitario, trattandosi di titolo che non presuppone il previo conseguimento del diploma di istruzione secondaria né il contratto di lavoro prevedeva alcun titolo di studi superiore al diploma.

6. Giova ripetere che, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1646 del 1962, i periodi dei corsi di studio, finalizzati al conseguimento di diplomi professionali, sono riscattabili purché siano "condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera".

Con Sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 9/29-3-1989 è stata ampliata la sfera di applicabilità dell'art. 24 legge n. 1646/62, ammettendo a riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione, il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale (infermiere professionale o vigilatrice d'infanzia), quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera.

7. Nel caso di specie, tuttavia, il titolo di studio, *recte*, il primo anno del corso di studi di infermiere professionale non è riscattabile non solo in quanto non è prescritto per l'accesso all'impiego ma, ad ogni buon conto, poiché non è stato utilizzato dall'interessata nel corso della sua carriera, quale iscritta alla Cassa Stato, atteso che, come emerge dalla scheda matricolare, la medesima ha sempre svolto attività nell'ambito dell'ostetricia, vale a dire, attività per la quale il conseguito diploma di infermiere non risulta mai utilizzato per l'accesso e la permanenza in servizio corrispondente.

8. Merita precisare, da ultimo, che non può considerarsi riscattabile il corso per

	infermiera professionale, considerandolo un tutt'uno col successivo corso di	
	ostetricia, in quanto è da escludere che il corso di ostetricia costituisca	
	specializzazione della scuola per infermieri professionali.	
	9. In conclusione, va dichiarato che la parte ricorrente non ha diritto al riscatto	
	ai fini pensionistici del primo anno di studi frequentato per il conseguimento	
	del titolo di infermiera professionale.	
	10. Le spese di difesa possono essere compensate, vista la complessità e	
	peculiarità della materia.	
	10.1 Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la	
	gratuità delle cause previdenziali.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria	
	istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva,	
	RIGETTA	
	il ricorso presentato dalla signora C.M.M.;	
	COMPENSA	
	le spese di difesa.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 28 maggio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Consigliere dott. Luigi GILI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 06/06/2025	
	- pag. 11 di 12 -	

per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA

F.to digitalmente